

- la commissione giudicatrice non avrebbe invitato il ricorrente a fornire chiarimenti su fatti ad esso contestati, vale a dire sull'invio di due lettere alla commissione giudicatrice;
- l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.

Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione

(Causa T-100/08 P)

(2009/C 69/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione;
- accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione, che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione del direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) di non trasmettergli le informazioni e i documenti relativi al concorso generale EPSO/AD/46/06.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce diversi motivi riguardanti e diretti a far riconoscere:

- una violazione del principio del processo amministrativo, in quanto il TFP avrebbe considerato che l'atto introduttivo del ricorso non conteneva motivi di diritto senza però procedere d'ufficio ad una verifica di legittimità della decisione impugnata in primo grado, senza limitarsi ai motivi formulati dal ricorrente;

- una violazione del «diritto alla tutela giurisdizionale» e del principio d'imparzialità del giudice, poiché il TFP avrebbe dichiarato il ricorso del ricorrente manifestamente irricevibile senza consentirgli di regolarizzare il suo ricorso e ciò in un momento in cui il ricorrente non poteva più proporre un nuovo regolare ricorso, essendo scaduto il relativo termine;
- una violazione dei principi concernenti il diritto ad un giudice e il carattere pubblico del procedimento, in quanto non è stata tenuta udienza;
- una violazione del principio di equità del processo, in quanto il TFP non avrebbe sentito il ricorrente riguardo alla causa di irricevibilità del suo ricorso;
- una violazione dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, poiché il TFP avrebbe in realtà instaurato una «regola della cristallizzazione del dibattito contenzioso» considerando che il ricorso non conteneva motivi di diritto;
- l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.

Impugnazione proposta il 29 ottobre 2008 dal sig. Radu Duta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia

(Causa T-475/08 P)

(2009/C 69/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- accogliere la presente impugnazione nella forma,
- dichiararla giustificata nel merito,
- quindi, riformando il giudizio del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 4 settembre 2008, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso dell'impugnante,
- quindi, annullare per le ragioni sopra enunciate le decisioni impugnate,

- nella misura del necessario, rinviare dinanzi all'autorità competente affinché statuisca in conformità dell'emanando giudizio,
- condannare l'intimata al pagamento della somma di 1 100 000 (un milione e centomila) euro come risarcimento danni,
- nella misura del necessario, disporre una perizia per quantificare il danno subito dal ricorrente,
- condannare l'intimata alla totalità delle spese del giudizio;
- dare atto all'appellante che egli si riferisce espressamente alle conclusioni di primo grado che sono state allegate al presente ricorso d'impugnazione e che sono ritenute farne parte integrante,
- per il resto, dare atto all'appellante che costui si riserva espressamente tutti i diritti, mezzi di ricorso e azioni, in particolare quello di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento del memorandum con il quale gli era stato comunicato che non gli sarebbe stato proposto un posto di referendario e, dall'altro, il risarcimento del danno che asseriva di aver subito.

Il ricorrente precisa di aver proposto il suo ricorso in via cautelativa al fine di preservare i suoi diritti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non deduce in maniera precisa gli elementi criticati della sentenza di cui viene chiesto l'annullamento né gli argomenti di diritto che sostengono nello specifico tale domanda.

Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa T-574/08)

(2009/C 69/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Francia), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, Francia), Serge Antoine

Di Rocco (Frontignan, Francia), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Etienne Jalabert (Sigeon, Francia), Jean Gérald Lubrano (Marseille, Francia), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, Francia), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Riconoscimento della responsabilità della Commissione europea nell'ambito delle conseguenze dell'attuazione del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso dell'oceano atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest e nel mediterraneo;
- Risarcimento nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità; indennizzo stimato sulla base degli elementi di prova allegati e in corso di stabilizzazione; così quantificato in euro:
 - Buono Jean-Luc et Gérard 323 053 o 564 956 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);
 - Carreno Marc 1 euro simbolico;
 - Del Ponte Roger 518 707 o 703 707 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);
 - Di Rocco Serge 388 047 o 634 207 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);
 - Donnarel Jean-Louis 351 685;
 - Flores Jean-François 1 euro simbolico;
 - Jalabert Jean Louis Etienne 144 643;
 - Lubrano Jean e Lubrano Jean Lucien 212 358;
 - Lubrano Jean-Gérald 237 160 o 474 320 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);
 - Lubrano Gérald 213 588;
 - Marin Fabrice e Marin Robert 466 665 o 610 820 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);
 - Marin Hervé, Marin Nicolas, Marin Robert, Marin Sébastien 1 euro simbolico;
 - Penniello Jean-Marc 624 000;
 - Perez Serge Antoine 54 645;
- Risarcimento del danno morale del STM nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità, ovvero un importo forfetario di 30 000 EUR che saranno destinati all'informazione dei membri in materia di diritto e regolamentazione comunitaria della pesca;